

ORDINANZA N° 31/90

Il Tenente di Vascello C.P. sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Gela;

- Vista la propria Ordinanza n.21/86 in data 25/06/1986 relativa all'approvazione del Regolamento di sicurezza per le operazioni di caricazione, scarico e trasporto, sosta e lavori a bordo di navi adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido e/o gassoso;
- Ritenuta la necessità di modificare l'art.61 del Regolamento predetto;
- Visti gli artt. 17-30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

ARTICOLO UNICO

L'articolo 61 (Lavori a bordo di navi cisterna non degassificate e non bonificate) del Regolamento citato in premessa è sostituito, nel suo testo, come di seguito ed entra in vigore dalla data odierna:

""Nel porto di Gela durante la sosta delle navi di cui al primo comma dell'art. 1, non degassificate e non bonificate, è vietato eseguire la vori di riparazione e manutenzione con o senza uso di fiamma libera o di arco voltaico o di altri mezzi che possano sviluppare calore o generare scintille o altre sorgenti d'ignizione.

Possono essere autorizzati, in rada, i lavori di seguito specificati:

- 1) - Lavori di ordinaria manutenzione e riparazione, ad istanza degli interessati (Allegato H) a condizione che i locali o gli spazi che abbiano contenuto liquidi o sostanze infiammabili o comunque pericolosi ed impianti connessi siano stati preventivamente bonificati o degassificati e sia esibito all'Autorità Marittima certificato rilasciato dal consulente chimico del porto, di "Non pericolosità" o di Libero di gas".
- 2) - Lavori di manutenzione e riparazione nei locali o spazi a poppavia dell'intercapedine a poppiere e nel locale pompe e che non interessino le paratie dei locali pericolosi, previa presentazione di certificato di non pericolosità redatto dal Consulente Chimico del porto.
- 3) - Lavori di picchettaggio in coperta e fuori-bordo ad istanza del Comandante della nave a condizione che si faccia uso esclusivo di attrezzi in materiale anti scintilla e sia esibito Certificato di non pericolosità.
- 4) -Lavori di pulizia o spugnaggio delle cisterne che abbiano contenuto liquidi infiammabili o comunque pericolosi subordinatamente al rilascio di Certificato di non pericolosità.

- 5) - lavori straordinari che immobilizzano la nave (apparato motore, organi di propulsione e di governo), previa presentazione del Certificato di non pericolosità e purché venga assicurata l'assistenza di uno o più rimorchiatori durante l'intera durata dei lavori a giudizio dell'Autorità Marittima.

I lavori di cui sopra devono essere eseguiti secondo le modalità stabilite dal Comandante del porto, che potrà ordinare la sospensione in caso di inosservanza delle prevenzioni impartite e di quelle contenute nella presente Ordinanza, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 113.

Qualora la mancata effettuazione di lavori sia di grave pregiudizio per la sicurezza della nave, l'Autorità Marittime può concedere deroghe alle prevenzioni di cui ai commi precedenti.

In tale eventualità oltre alle prevenzioni del caso potrà stabilire che il Consulente chimico di porto presenzi ai lavori per tutto il tempo in cui sono impiegati la fiamma libera, l'arco voltaico, altri mezzi che possano sviluppare calore o generare scintille o altre sorgenti di ignizione .

Nei posti di ormeggio può essere autorizzata la discesa di persone nei locali che abbiano contenuto liquidi infiammabili o comunque pericolosi, al fine di ispezionare le cisterne, subordinatamente al rilascio di specifico certificato di non pericolosità per l'ingresso di uomini in locali pericolosi, da parte del Consulente chimico del porto.=

Gela, lì 20/09/1990

f.to **IL COMANDANTE**
T.V. (CP) Paolo LICITRA